



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **39966/2020** promossa da:

**CASALEGGIO ASSOCIATI S.R.L.** (C.F. 04215320963), con il patrocinio dell'avv. MATTIOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 54 60121 ANCONA presso il difensore avv. MATTIOLI FRANCESCO

ATTTRICE

contro

**MARCO CANESTRARI** (C.F. CNSMRC83D15G388F), con il patrocinio dell'avv. VARTOLO VALERIO, elettivamente domiciliato in VIA G.MAZZINI, 124 9102 MARSALA presso il difensore avv. VARTOLO VALERIO

Oggetto: diffamazione

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente

**Motivi della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 23.11.2020 Casaleggio Associati Srl ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Sig. Marco Canestrari per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di un'intervista pubblicata su un giornale online e mediante un tweet sulla app Twitter, danni quantificati complessivamente ed equitativamente, nella loro componente patrimoniale e non patrimoniale, in euro 26.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Nel merito, l'attrice ha dedotto:

- che, dopo la cessazione del proprio rapporto professionale con Casaleggio Associati s.r.l. (avvenuta nel maggio 2013), l'odierno convenuto si è in più occasioni espresso pubblicamente con dichiarazioni lesive della reputazione della società attrice;
- che in particolare il suo comportamento andrebbe stigmatizzato con riferimento a due occasioni, una risalente al 7.1.2017 e una risalente al 21.8.2018;
- che infatti in data 7.1.2017, sul sito web di informazione "Formiche.net" compariva un articolo, a firma di Giovanni Bucchi, contenente una intervista a Marco Canestrari in cui lo stesso, dopo commenti a vario titolo "politici", affermava che "il blog di Grillo e i siti di Casaleggio Associati sono fabbriche seriali di bufale e fake news";
- che tali dichiarazioni, indirizzate a una società commerciale che si occupa proprio di comunicazione, avrebbero una intensità denigratoria particolarmente grave;
- che, successivamente, in data 21.8.2018, sul profilo "twitter" del convenuto comparivano commenti, a firma dello stesso Marco Canestrari, relativi ad una notizia – apparsa sul quotidiano La Stampa – circa una dichiarazione dell'allora ministro Paolo Savona che ipotizzava l'aiuto di un fondo sovrano russo in caso di necessità rifinanziamento del debito italiano. In quell'occasione l'odierno convenuto, dopo aver commentato in prima battuta "Vi mettono nelle mani dei loro amici dittatori", proseguiva nel commento affermando "Hanno le mani sporche: di merda del potere o di sangue dei giornalisti uccisi, fate voi. Da @ManlioDS a @ale\_dibattista a #Casaleggio che sul sito TzeTze pubblicava la propaganda del Cremlino per soldi";
- che tali dichiarazioni sarebbero in primo luogo false in quanto sul sito TzeTze, gestito da Casaleggio Associati, non sarebbe mai apparsa "propaganda del Cremlino" né Casaleggio Associati avrebbe mai svolto attività per il governo russo, per suoi esponenti, per soggetti ad esso in qualche modo collegati o ad esso riferibili;
- che, in particolare, pur potendo Casaleggio Associati, assumere qualsivoglia incarico coerente con il proprio oggetto sociale, non ha mai ricevuto incarichi, svolto attività o percepito compensi per alcun soggetto riferibile ad ambienti del governo russo e/o di suoi singoli esponenti;
- che, peraltro, l'attribuzione di tale fatto falso, sarebbe ulteriormente aggravata dall'essere posta in relazione all'appoggio che la società avrebbe dato ad un regime tirannico, responsabile – a dire del suo autore – dell'uccisione di giornalisti;

- che, in ogni caso, l'affermazione sarebbe resa con l'utilizzo di parole volgari, gravemente offensive, come tali non giustificabili o scriminabili;
- che, dunque, entrambi gli interventi riportati violerebbero il principio di verità poiché le notizie riportate sarebbero false e non corroborate da elementi fattuali; il principio di pertinenza perché da interventi a contenuto "politico" rivolti ora contro il Movimento Cinque Stelle, ora contro il governo o suoi singoli rappresentanti, si passerebbe ad attacchi a Casaleggio Associati senza soluzione di continuità; nonché il principio di continenza in quanto, benchè quest'ultimo principio suole essere interpretato dalla giurisprudenza in modo più "elastico" laddove esso rientri nella critica politica, questa elasticità non può essere estesa alla reputazione di una società commerciale e, soprattutto, non possono in nessun caso essere ritenute "continenti" le espressioni utilizzate dall'autore.

Ha concluso pertanto chiedendo accertarsi gli elementi costitutivi dell'illecito posto in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo a versare all'attrice a titolo di risarcimento la somma di euro 26.000,00 o la maggior o minor somma che sarà ritenuta equa o di giustizia, determinata facendo riferimento ai Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione stilati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

Ritualmente citato si è costituito in giudizio Marco Canestrari a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, contestando integralmente la domanda attorea.

In particolare il convenuto ha dedotto:

- che le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nei confronti di Casaleggio Associati Srl non costituirebbero illecito;
- che, in primo luogo, Casaleggio Associati Srl, lungi dall'essere una mera impresa di carattere commerciale, sarebbe "l'altra faccia della medaglia" del Movimento Cinque Stelle, motivo per cui la critica nei suoi confronti sarebbe critica di carattere politico. Si tratterebbe infatti di "un soggetto *esposto politicamente* [che] proprio per questo *deve sottostare* anche a pesanti critiche di carattere politico". Inoltre, lo stretto legame tra Movimento Cinque Stelle e Casaleggio Associati sarebbe testimoniato dalla circostanza che la piattaforma Rousseau – che ha determinato la linea politica del Movimento Cinque Stelle – è stata fondata da Gianroberto Casaleggio e dallo stesso Davide Casaleggio (DOC 10) ed ancora dallo statuto della stessa Associazione Rousseau (DOC 11) che esplicita che scopo dell'associazione è coadiuvare il Movimento Cinque Stelle nella linea politica dello stesso;

- che, con particolare riferimento all'**intervista del 17.1.2017**, l'affermazione del convenuto – circa le *fake news* – afferirebbe ad una questione più ampia, peraltro già trattata dal convenuto in due libri pubblicati e in particolare in "*Supernova*" e "*Il Sistema Casaleggio*" (DOC 2-3);
- che, in particolare, la qualifica delle notizie pubblicate dai siti di Casaleggio Associati come *fake* troverebbe ragione nell'inchiesta pubblicata dal sito di informazione americano BuzzFeed, intitolata "*Il più importante partito politico italiano è leader europeo nelle fake news e nella propaganda del Cremlino*" (doc. 4 del convenuto);
- che nell'inchiesta del giornale americano si parla esplicitamente di alcuni siti di *fake news* quali *La Fucina*, *Tze Tze*, *La Cosa*, gestiti da Casaleggio Associati e che sarebbero un esempio eclatante di false informazioni su temi vari (dalla salute alla politica);
- che il fatto che tali siti fossero diretta emanazione di Casaleggio Associati sarebbe circostanza vera, per esplicita ammissione dello stesso attore che scrive nel suo atto di citazione che è "Casaleggio a gestire Tze Tze";
- che, in relazione all'attendibilità delle notizie provenienti da tali siti – in primis TZE TZE - si sarebbe a lungo discusso nel Paese, tanto che ancora oggi il tenore di molti degli articoli provenienti da quel portale è oggetto di ironia e satira: tali siti si occupavano, ad esempio, di informare il pubblico sulle *più importanti scoperte mediche e scientifiche*:, utilizzando alcune volte le teorie che Grillo aveva sostenuto in passato (la biowashball, il signoraggio, i vaccini che causano il cancro e l'autismo, l'Aids che non esiste, il pomodoro transgenico esplosivo, il sostegno dato costantemente al Metodo Di Bella);
- che *TzeTze* – ad esempio – pubblicava - come riportano i giornali - (DOC 5) un video introdotto dalla scritta «RUSSIA-TURCHIA-AMERICA-EUROPA-ITALIA, ecco tutte le verità che ci stanno nascondendo», pieno di informazioni false o non verificate. Sul punto osserva il convenuto che "*Nel video si sosteneva che la Turchia avesse abbattuto un aereo russo al confine turco-siriano perché «Putin con i suoi raid contro i terroristi disturbava i traffici di petrolio tra l'ISIS e la Turchia» (ma Putin in Siria bombarda soprattutto i ribelli, non l'ISIS, e non c'è nessuna prova che il governo turco compri petrolio dallo Stato Islamico); sosteneva che il figlio del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan avesse incontrato diverse volte i leader dello Stato Islamico e che si fosse fatto ritrarre anche in una fotografia poi diffusa online (ma non ci sono prove della prima affermazione e la seconda arriva da teorie del complotto circolate online ma senza fondamento); poi sosteneva che gli Stati Uniti non fossero interessati a combattere lo Stato Islamico ma solo a destituire Assad (ma chi segue le vicende legate alla*

*guerra in Siria sa che è vero più il contrario: l'amministrazione Obama è stata accusata di avere fatto una specie di patto di non belligeranza con il governo siriano)";*

- che dunque sarebbe circostanza veritiera quella per cui la Casaleggio Associati controllava una serie di siti che proponevano notizie poco verificate ovvero notizie – soprattutto nel campo scientifico – ritenute prive di qualsivoglia attendibilità;
- che dunque l'odierno convenuto nella intervista riportata sul sito Formiche.net si sarebbe limitato ad esprimere un proprio parere su come i siti gestiti – per ammissione dello stesso attore – da Casaleggio Associati fossero siti in cui le fake news abbondavano, partendo dall'inchiesta di BuzzFeed e dal dibattito sulle fake news che alimentava la polemica politica e culturale sulle prime pagine dei giornali non soltanto nazionali;
- che, con riguardo al **tweet pubblicato in data 21.8.2018**, esso andrebbe così contestualizzato: il Sig. Marco Canestrari stava commentando alcune dichiarazioni – tratte dal quotidiano La Stampa – di Paolo Savona, il quale esponeva la sua convinzione circa la necessità di un intervento del governo russo allorquando l'Italia avesse avuto bisogno di rifinanziare il proprio debito sovrano;
- che tale circostanza sarebbe chiaramente apprezzabile dal fatto che nel tweet subito precedente (doc. 17) a quello asseritamente diffamatorio lo stesso convenuto richiamava il libro – Supernova - dallo stesso scritto, ed in cui spiegava i legami a suo dire esistenti fra la Casaleggio e la Russia;
- che l'espressione di cui l'attrice lamenta la lesività sarebbe mero esercizio di una critica – per quanto vibrante – nei confronti di due esponenti del Movimento Cinque Stelle – Alessandro Di Battista e Manlio Di Stefano – nonché della stessa Casaleggio, a causa della linea - ritenuta dal Cenestrari -ma non soltanto da lui- troppo filo-russa;
- che la critica avente ad oggetto il legame tra la propaganda filo-russa e il sito gestito da Casaleggio Associati srl, inerebbe a fatti veri, oggetto di attenzione nel dibattito politico, in particolare, nell'agosto 2016, Tze Tze pubblicava un articolo dal titolo «Gli Usa finanziano il traffico di migranti verso l'Italia?» (doc. 5), riprendendo una notizia pubblicata su *Sputnik Italia* – emanazione di Sputnik Russia, giornale vicino al governo di Mosca;
- che Sputnik sarebbe uno dei mezzi più potenti della propaganda del Cremlino, una grande agenzia di stampa controllata dal governo (l'organizzazione Sputnik News esiste dal 10 novembre 2014, quando è stata fondata da Rossiya Segodnya, un'agenzia di stampa controllata dal governo russo e creata nel 2013 con un decreto esecutivo da Putin);

- che, per ciò che riguarda il profilo della continenza espressiva, l'espressione "mani sporche di merda del potere" sarebbe certamente forte ma in alcun modo si potrebbe ritenere travalicante la continenza espressiva, nel senso inteso dalla più recente giurisprudenza, che infatti, sin dalla celebre definizione data della politica da Rino Formica (*"la politica è sangue e merda"*), la rappresentazione del potere in siffatto modo è entrato nella terminologia del linguaggio politico;
- che l'espressione "sangue dei giornalisti uccisi", mirava – con il linguaggio immediato e incline alla semplificazione imposto da un social network come Twitter – ad una provocazione: e cioè a porre in evidenza le vicinanze ideologiche di alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle e – dunque – degli stessi siti gestiti da Casaleggio Associati con un regime ritenuto autoritario come quello della Russia di Vladimir Putin (*"un regime che – stando alla stampa mondiale - ha sulla coscienza la morte di alcuni giornalisti – fra cui Anna Politkovskaja – ed è sospettato di imprigionare gli oppositori al regime"*);
- che a introdurre il tema del legame fra la Russia e il Movimento Cinque Stelle sarebbe un articolo redatto nel 2018 dall'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden e dall'ex sottosegretario alla Difesa del Gabinetto del Presidente Barak Obama, Michael Carpenter, pubblicato sulla celebre rivista Foreign Affairs (DOC 13), in cui il Presidente Americano scriveva di come gli Stati Uniti fossero convinti dell'invio di sostanziosi aiuti da parte del regime russo ad alcuni partiti – fra cui proprio il Movimento Cinque Stelle, nell'intento – russo – di scardinare l'Unione Europea e di favorire i partiti a loro dire più vicini al regime russo (pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta);
- che dunque la questione della vicinanza fra il Movimento Cinque Stelle - Casaleggio Associati - e la Russia di Putin non sarebbe questione inventata dal convenuto bensì discussa negli ambienti della diplomazia e comunque nel dibattito pubblico e che tale legame si evincerebbe anche da quanto riportato ai docc. 14, 15, 16;
- che con le proprie affermazioni l'odierno convenuto si sarebbe riferito a questo tipo di legame – veritiero -, e non al fatto che Casaleggio Associati fosse responsabile di crimini;
- che dunque le dichiarazioni rese dall'odierno convenuto e oggetto di contestazione nell'atto di citazione sarebbero legittimo esercizio del diritto di critica e pertanto la lesione alla reputazione e all'onore dell'attrice sarebbe scriminata dall'art. 51 cp, con conseguente insussistenza dell'illecito civile e del correlato diritto al risarcimento del danno.

La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 21.11.2022 e, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata

trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione di termini id lege per il deposito di conclusionali e repliche.

\*\*\*

Le domande proposte dall'attrice, aventi ad oggetto l'accertamento dell'illecito civile posto in essere dal convenuto e la conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno, qualificano le condotte asseritamente pregiudizievoli ai sensi dell'art. 2043 cc.

L'attrice, infatti, lamenta il comportamento antiggiuridico del convenuto asserendo che lo stesso ha manifestato il proprio pensiero illegittimamente e con condotte causative di un danno risarcibile.

Dal tipo di lesione lamentata, si evince dunque l'astratta riconducibilità delle dichiarazioni espresse come diffamatorie ai sensi dell'art. 595 cp. Il profilo di antiggiuridicità del comportamento del convenuto può, quindi, sussistere in tanto in quanto vi sia una condotta diffamatoria a mente del citato articolo.

La condotta che l'ordinamento vieta è quella di colui che "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". E' dunque necessario, ai fini dell'integrazione della condotta prevista e punita dalla norma incriminatrice e dalla quale deriverebbe in capo all'attrice il pregiudizio lamentato, che le dichiarazioni diffamatorie incontrino un pubblico di più persone, non potendosi intendere tali quelle destinate ad un singolo individuo.

Prima di esaminare le risultanze del caso di specie appare necessario premettere un breve richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza del reato di cui all'art. 595 cp.

La Carta Costituzionale riconosce a ciascun soggetto il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte Cost. n. 1/1956, n. 105/1972, n. 94/1977, n. 1/1981).

Tale libertà è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (recepita con legge n. 848/55) all'art. 10 c.1 (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77) che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei Diritti dell'uomo 8/7/1986 Lingens/Austria).

Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e

potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva) con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. 19/1/2007 n. 1205; Cass. 22/3/2007 n. 6973).

Il rispetto di tali requisiti deve esservi sia quando il diritto alla libera manifestazione del pensiero si traduca nell'esercizio di un diritto di cronaca sia quando il soggetto agisca nell'esercizio della sua libertà di critica.

Da ultimo, a tal proposito, si richiama Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11767 del 12/04/2022 secondo cui: *“Il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.”*

Ancora più in particolare, in merito al rapporto tra diritto all'onore e diritto di critica, la Corte di Cassazione ha affermato che *“posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniquale volta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Conseguenza che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza”* (Cass. 22.3.2012 n. 4545 e Cass. n. 12420/08).

Ed ancora, in particolare esaminando la platea dei soggetti legittimati ad esercitare tale diritto nei limiti sopra esposti, la giurisprudenza ha affermato che *“Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al*



*pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.*" (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 38251 del 3.12.2021).

Se dunque, ove si discorre del diritto di critica, il requisito della verità si atteggia in modo diverso da quanto avviene in caso di cronaca poiché va riferito ai fatti ed ai comportamenti presi di mira e che costituiscono oggetto di critica (non alla notizia di attualità come nella cronaca), ciononostante la giurisprudenza mostra un maggior rigore nell'accertamento di tale requisito rispetto a quello che utilizza nella valutazione del rispetto della continenza espositiva. In altri termini, il giornalista non può legittimamente fondare la sua opinione e incentrare il suo giudizio critico su fatti non accaduti o attribuire a taluno comportamenti che non ha tenuto.

Si richiama in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017 secondo cui: *"In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive."*

Alla luce delle esposte premesse e della giurisprudenza richiamata, può quindi svolgersi una verifica in ordine alla sussistenza degli addebiti ascritti al convenuto, in via preliminare rispetto alla valutazione relativa alla sussistenza del nesso di causalità tra le condotte del convenuto e l'asserito pregiudizio patito nonché alla prova del danno.

Merita in primo luogo evidenziare che i comportamenti posti in essere dal convenuto consentono di individuare quale soggetto passivo dell'asserita diffamazione Casaleggio Associati Srl, legittimata attiva all'azione. L'effettiva integrazione dell'illecito lamentato da quest'ultima è invece questione che concerne la titolarità del diritto invocato e dunque attiene al merito delle domande.

Sul punto, occorre preliminarmente osservare che, con riguardo alla necessaria individuazione del destinatario delle offese , la Suprema Corte ha precisato in più occasioni che *"in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione*

*dell'offeso (...)*” (Cass. 6/8/2007 n.17180; conf. Cass. n 16543 del 2012). Anche la giurisprudenza penale è solita affermare che *“in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio”* (Cass. Pen. 8/7/2008 n. 33442; conf. Cass. Pen. 11/3/2005 n.15643).

Nel caso concreto l'attrice è una società commerciale, la quale pure può dolersi, per pacifica giurisprudenza, della lesione del proprio diritto all'immagine e alla reputazione.

In tal senso si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. [18082](#) del 25/07/2013 secondo cui *“È configurabile la lesione alla reputazione di un ente collettivo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi.”*. Nello stesso senso si esprime anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. [20643](#) del 13/10/2016 secondo cui *“In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.”*.

Con specifico riguardo alle dichiarazioni asseritamente lesive del diritto all'immagine e alla reputazione in relazione alle quali l'attrice invoca il diritto al risarcimento, si osserva che esse sono riconducibili a due momenti cronologicamente distinti, oltre ad essere integrate con mezzi comunicativi diversi, ragion per cui saranno oggetto di distinta trattazione.

In relazione alla dichiarazione resa dall'odierno convenuto nell'intervista pubblicata su Formiche.net in data 7.1.2017 (*“Il Blog di Grillo e i siti di Casaleggio Associati sono fabbriche seriali di bufale e fake news”*), si osserva che la brevità dell'affermazione non consente la chiara identificazione di quali siano i fatti oggetto del diritto dell'asserita critica.

A tal proposito il convenuto allega che il contesto entro cui va letta la sua affermazione è più ampio e origina dall'inchiesta pubblicata dal sito di informazione americano BuzzFeed, intitolata *“Il più*

*importante partito politico italiano è leader europeo nelle fake news e nella propaganda del Cremlino*” (doc. 4 del convenuto). La questione delle fake news sarebbe inoltre già stata trattata dal convenuto in due sue pubblicazioni: “Supernova” e “Il sistema Casaleggio” (docc. 2 e 3) e le asserite fake news sarebbero individuate in quelle pubblicate in particolare sul sito TzeTze gestito dalla Casaleggio Associati (circostanza pacifica e riconosciuta dall’attrice).

Tra le stesse, la difesa del convenuto richiama a titolo esemplificativo un video pubblicato sul sito Tze Tze (doc. 5) introdotto dalla scritta «*RUSSIA-TURCHIA-AMERICA-EUROPA-ITALIA, ecco tutte le verità che ci stanno nascondendo*», che a suo dire sarebbe “*pieno di informazioni false o non verificate*.”. Invero “*nel video si sosteneva che la Turchia avesse abbattuto un aereo russo al confine turco-siriano perché «Putin con i suoi raid contro i terroristi disturbava i traffici di petrolio tra l’ISIS e la Turchia» (ma Putin in Siria bombarda soprattutto i ribelli, non l’ISIS, e non c’è nessuna prova che il governo turco compri petrolio dallo Stato Islamico); si sosteneva che il figlio del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan avesse incontrato diverse volte i leader dello Stato Islamico e che si fosse fatto ritrarre anche in una fotografia poi diffusa online (ma non ci sono prove della prima affermazione e la seconda arriva da teorie del complotto circolate online ma senza fondamento); poi si sosteneva che gli Stati Uniti non fossero interessati a combattere lo Stato Islamico ma solo a destituire Assad (ma chi segue le vicende legate alla guerra in Siria sa che è vero più il contrario: l’amministrazione Obama è stata accusata di avere fatto una specie di patto di non belligeranza con il governo siriano)*”.

La ricostruzione del contesto cui la difesa del convenuto fa riferimento per inquadrare la dichiarazione resa dallo stesso, non è, tuttavia, facile operazione. Invero, pur astrattamente ammettendosi che la circostanza in occasione della quale una dichiarazione viene rilasciata sia desumibile implicitamente da indici fattuali o fatti notori, ciononostante il collegamento tra l’intrinseco dichiarato e il contesto esterno deve poter essere agevolmente ricostruito da quanti leggano il contenuto dell’intervista, altrimenti realizzandosi l’evento lesivo della reputazione che l’illecito mira a sanzionare.

Invero il convenuto, affermando *tout cour* che “*i siti di Casaleggio Associati sono fabbriche seriali di bufale e fake news*” senza alcuna delimitazione di quale sia l’oggetto della critica ed omettendo di individuare espressamente di quali asserite bufale e fake news si tratti, lede inequivocabilmente il diritto alla reputazione della società attrice che si occupa proprio di comunicazione e nei confronti della quale, pertanto, affermazioni offensive e false, hanno una pregnante valenza denigratoria.

Né vale in senso contrario l’affermazione del convenuto secondo cui la qualifica delle notizie pubblicate dai siti della Casaleggio come *fake* non sarebbe stata attribuita dal convenuto bensì proprio dal sito di informazione americano sopra richiamato che, riferendosi al Movimento Cinque Stelle, afferma che “*Il più importante partito politico italiano è leader europeo nelle fake news*” (doc. 4 del

convenuto). Invero, quando il contenuto della dichiarazione si esaurisce nel richiamo ad una differente fonte informativa, *“il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59 ultimo comma cod. pen. e cioè la sua buona fede.”* (così Cass. Sez. 3 sent. 2271 del 2005). Nello stesso senso anche Cass. Sez 3 ord. 21969 del 2020 secondo cui: *“In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione.”*

In relazione alla dichiarazione rilasciata nell'intervista in questione può dunque affermarsi che la critica non è stata esercitata innanzitutto nel rispetto del requisito della verità. Peraltro, e *ad abundantiam*, si osserva che difetterebbe anche il rispetto del requisito della continenza intesa come congruità del mezzo utilizzato rispetto al fine perseguito. A tal proposito, è lo stesso convenuto ad affermare che il contenuto di quanto espresso nell'intervista fosse già stato oggetto di esame nei due libri dallo stesso pubblicati in precedenza. La riproposizione di tale affermazione, del tutto svincolata dal contesto, finisce per costituire un'eccedenza di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.

Con riguardo al tweet pubblicato in data 21.8.2018 si osserva che, oltre ad esser lo stesso del tutto decontestualizzato in quanto non si inserisce in un dibattito in essere con l'odierna attrice né le dichiarazioni rese sono emesse in risposta al contenuto di altri ed individuabili *tweets*, le espressioni utilizzate eccedono significativamente il limite della continenza espressiva.

A tal proposito, in particolare con riferimento alla seconda parte del *tweet* (mani sporche *“di sangue dei giornalisti uccisi”*), si osserva che il convenuto in modo subdolo ed evidentemente falso attribuisce a Casaleggio Associati Srl di essersi in qualche modo resa responsabile del *“sangue dei giornalisti uccisi”*. La precisazione interpretativa offerta in sede di difesa dal convenuto ( in base alla quale si stigmatizzerebbe il mero legame con..) non è congrua rispetto a quanto emerge dallo stesso tenore letterale del tweet.

Quanto al requisito della verità, similmente a quanto sopra evidenziato in relazione all'intervista diffamatoria, non vale a provare la verità della dichiarazione la circostanza allegata dal convenuto in base al quale sul sito Tze Tze gestito da Casaleggio Associati Srl sarebbero presenti contenuti di impronta filorussa. In particolare la circostanza per cui *“nell'agosto 2016 Tze Tze pubblicava un*

articolo dal titolo «Gli Usa finanziano il traffico di migranti verso l'Italia?» (doc. 5) , riprendendo una notizia pubblicata su Sputnik Italia – emanazione di Sputnik Russia, giornale vicino al governo di Mosca” non può di per sé dar prova in maniera incontrovertibile del legame filo russo della Casaleggio. Né in tal senso rileva il contenuto dei docc. 14, 15 e 16 in quanto essi non possono esser ritenuti richiamati, nemmeno implicitamente, dalla dichiarazione resa nel tweet in questione dall’odierno convenuto.

Il linguaggio utilizzato eccede i limiti della continenza espressiva in quanto gratuitamente volgare ed allusivo, né valgono a scriminarlo le difese del convenuto secondo cui “*quella del Canestrari – in merito all’ultima parte del tweet – può a buon conto esser considerata una sorta di invettiva contro quello che lo stesso Canestrari ritiene una sorta di naufragio delle ragioni iniziali e degli ideali del Movimento Cinque Stelle e della stessa Casaleggio Associati, per la quale lo stesso lavorò*”. (pag. 16 comparsa conclusionale convenuto).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la dichiarazione rilasciata dal convenuto deve ritenersi diffamatoria per due ordini di ragioni: in primo luogo in quanto allusiva di circostanze non veritiere ed, in secondo luogo, in quanto non rispettosa del limite della continenza verbale.

Sul punto la Corte di Cassazione n. 34016 del 2021 ha recentemente ribadito che “*è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui*” (conf. Cass. Sez. 5 n. 31263 del 2020).

Pertanto, in presenza delle circostanze sopra esaminate, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della diffamazione, senza che ricorrano i presupposti della scriminante dell’esercizio del diritto di critica.

Ne deriva che ai sensi degli artt. 185 c.p., 2043, e 2059 c.c. il convenuto è obbligato a risarcire i danni non patrimoniali subiti dall’attrice.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale invocato dalla società attrice– che non deduce neppure di aver subito danni patrimoniali - deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 2056 c.c., poiché “*in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, (...) il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico (...)*” (Cass. 8/8/2007 n. 17395).

Tenuto conto della gravità delle offese rivolte alla società attrice, consistite nell’aver attribuito falsamente alla società stessa – operante nel panorama della comunicazione - la paternità di notizie false, non ben individuate, nonché la corresponsabilità di gravi condotte illecite rispettivamente

attraverso la pubblicazione di un'intervista su Le Formiche.net e di un *tweet* sul profilo Twitter di Marco Canestrari, si stima equo liquidare in complessivi euro 12.000,00 al valore attuale della moneta il danno non patrimoniale subito dalla Casaleggio Associati Srl per gli illeciti di cui si discute.

In particolare, con specifico riguardo al contenuto dell'intervista diffamatoria (datata 7.01.2017), avendo riguardo alla limitata diffusività del mezzo diffamatorio, alla tenuità dell'offesa e alla minima risonanza mediatica delle dichiarazioni riportate, anche corroborata dal fatto che la società odierna attrice non ne ha mai lamentato la portata diffamatoria prima della pubblicazione del successivo *tweet* risalente a più di un anno dopo (ossia al 21.08.2018) si ritiene congruo liquidare la somma di euro 4.000 ricorrendo ai criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e qualificando l'illecito in questione come "diffamazione di tenue gravità" così attestandosi nello scaglione di danno risarcibile da 1.000 a 10.000 euro.

Con riferimento al *tweet* del 21.8.2018, tenendo conto della maggior diffusività del mezzo adoperato e della percepibile maggior aggressività dei toni utilizzati, si ritiene congruo liquidare la somma di euro 8.000, sempre attestandosi sul medesimo scaglione sopra richiamato.

Vertendosi in tema di debito di valore ed essendo la liquidazione equitativa fatta al valore attuale della moneta, non spetta alla società attrice né la rivalutazione monetaria né i cd interessi compensativi dalla data dell'illecito (vd Cass. Sez. Un. 1712/1995). Vanno invece riconosciuti alla società attrice gli interessi legali decorrenti dalla presente sentenza, coincidente con la conversione del debito di valore in debito di valuta.

Il convenuto Marco Canestrari va pertanto condannato a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 12.000 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.

Per il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), il convenuto va altresì condannato a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al credito riconosciuto alla danneggiata ed alla attività difensionale in concreto svolta (ridotta in relazione alla fase istruttoria che si è limitata al deposito di memorie ex art. 183 sesto comma cpc).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 23.11.2020 da Casaleggio Associati Srl nei confronti di Marco Canestrari, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:

1. accertata la natura diffamatoria delle dichiarazioni emesse da Marco Canestrari contenute nell'intervista pubblicata sul sito Formiche.net in data 7.1.2017 a firma della giornalista Giovanna Bucchi nonché del *tweet* pubblicato da Marco Canestrari in data 21.8.2018 sul suo profilo Twitter condanna il convenuto Marco Canestrari a pagare alla

Casaleggio Associati Srl a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di euro 12.000, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;

2. condanna il convenuto Marco Canestrari a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre contributo unificato, rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Milano, 31 maggio 2023

Il Giudice  
dott. Valentina Boroni